

Pensioni, nuove regole sugli arretrati dal 2012 ad oggi

Ci sono novità sul pagamento degli arretrati pensionistici dal 2012 ad oggi?

L'Inps, con il messaggio n. 4993/2015, interviene sulle modalità di pagamento delle somme arretrate dovute a titolo di rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-2015. A tal proposito, è stato specificato che il calcolo dell'importo spettante il 1° agosto 2015, deve essere effettuato prendendo a base l'importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, importo sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente: per il "2012 - 2013"; per il "2014 - 2015" e per il 2016.

Nel biennio "2012 - 2013", ossia quando le pensioni superiori a 1.443 euro (3 volte il trattamento minimo INPS) non sono state rivalutate per effetto della manovra Salva-Italia (art. 24, co. 25 della L. n. 214/2011), il Decreto Legge segue lo stesso meccanismo adottato dal Governo Letta con la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, co. 483 della L. n. 147/2013) sulla base del quale è prevista una rivalutazione decrescente al crescere del trattamento pensionistico.

In sostanza, all'art. 1, co. 1 del D.L. n. 65/2015 sono stati previsti cinque scaglioni di importi cui applicare all'intero trattamento pensionistico la relativa percentuale di adeguamento all'indice Foi, come di seguito indicato:

- fino a 1.443 euro, la rivalutazione è del 100% (oltre 1.443 euro e fino a 1.468,67 vengono garantiti 1.486,29 euro);

- da 1.443 euro a 1.924 euro (tra 3 e 4 volte il trattamento

minimo), la rivalutazione è del 40% (oltre 1.924 euro e fino a 1.935,48 vengono garantiti 1.947,09 euro);

- oltre 1.924 euro fino a 2.405 euro (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 20% (oltre 2.405 euro e fino a 2.412 vengono garantiti 2.419,43 euro);

- oltre 2.405 euro e fino a 2.886 euro (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 10% (oltre 2.886 euro e fino a 2.894,65 vengono garantiti 2.894,66 euro);

- nessuna rivalutazione invece è stata prevista per i trattamenti pensionistici superiori a 2.894,65 euro.

Per quanto riguarda invece il biennio "2014-2015", vale a dire quando è entrato in vigore il meccanismo di rivalutazione previsto dal Governo Letta, la rivalutazione di tali trattamenti è pari al 20% per tutte le fasce sopra menzionate (cioè da 3 a 6 volte il minimo), che passano quindi rispettivamente all'8% (tra 3 e 4 volte il trattamento minimo), al 4% (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo) e al 2% (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo).

Mentre dal 1° gennaio 2016 è riconosciuto il 50% della rivalutazione che sarebbe spettata sulla base del sistema di calcolo appena visto.

Quanto al regime fiscale, l'INPS conferma i criteri ordinari dal 1° gennaio 2016; mentre per gli arretrati (fino al 31 dicembre 2014) si applica la tassazione separata.

Al fine di rispettare il termine del 1° agosto 2015 stabilito

dalla disposizione in oggetto per avviare la corresponsione delle somme da riconoscere ai pensionati, è stata predisposta un'applicazione dedicata offline che, per tutte le linee delle gestioni private, pubbliche e spettacolo e sport, in attesa di adeguare tutte le procedure di calcolo centrale alle complesse operazioni di ricostituzione richieste dalla norma in esame, ha permesso di:

- effettuare le rivalutazioni;
- quantificare gli arretrati per gli anni 2012 e 2013;
- quantificare gli arretrati da attribuire per gli anni 2014 e 2015 sulla base del risultato del punto c;

- quantificare l'importo spettante per gli anni 2012, 2013, 2014 fino ad agosto 2015 compreso (quest'ultima mensilità verrà, quindi, fittiziamente riconosciuta come parte integrante degli arretrati, pur essendo a tutti gli effetti un adeguamento dell'importo della pensione).

Si segnala, inoltre, che sulla cedola di agosto di tutte le pensioni interessate all'applicazione del decreto legge n. 65/2015 sarà inserita la voce "Applicazione sentenza C.C.70/2015".

Infine, particolare è il caso degli eredi dei pensionati nel frattempo deceduti; in quest'ultimo caso, dovrà essere presentata domanda all'INPS prima dei termini di prescrizione. A tal fine, vanno utilizzate esclusivamente le modalità telematiche esistenti.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

DIVORZIO

Assegno mini dall'ex coniuge che fa un figlio

E' vero che l'assegno di divorzio può essere ridotto all'ex coniuge che abbia avuto un figlio in un'altra unione?

Sì, lo è. La situazione affrontata dalla Cassazione in una recentissima sentenza, la n. 14521 del 10.7.2015, è piuttosto frequente, riguardando il caso di un padre che chiede la revoca o la riduzione dell'assegno di divorzio per la ex moglie, dovendo lo stesso provvedere agli oneri famigliari scaturiti dalla nascita di un altro figlio, avuto da una nuova relazione. Sul punto la Cassazione afferma il principio secondo cui il fatto oggettivo della nascita di un nuovo figlio e il conseguente obbligo di mantenimento a carico del padre va considerato dal giudice ai fini della determinazione dell'assegno.

Il giudice, dunque, deve verificare, tenuto conto del reddito e del patrimonio del padre, se gli obblighi di mantenimento della nuova famiglia determinano o meno un calo effettivo delle sostanze dell'ex marito tale da giustificare una riduzione o addirittura una revoca dell'assegno a favore dell'ex moglie.

Fabio Benatti
Studio legale
Avv. Fabio Benatti

FISCO

Attenti alla tassa sul Bancomat

Ho sentito parlare di una "tassa sui bancomat", ma non ho capito in cosa consista e quanto incida.

E' stata definita in modo in proprio "tassa sui bancomat" la norma contenuta nell'art. 15 del decreto sulla revisione del sistema delle sanzioni introduce una sanzione dal 10% al 50% sui prelievi effettuati dal conto aziendale senza che vi corrisponda una giustificazione contabile.

In pratica, la sanzione andrebbe a colpire qualsiasi tipologia di prelievo dal conto bancario intestato all'azienda, di cui l'imprenditore non sia in grado di indicare il beneficiario. Il decreto è fra quelli approvati in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno ed al vaglio della commissione parlamentare per i necessari pareri. Ora si ipotizza di sostituire la multa con una sanzione più proporzionata, graduata in base al differente comportamento del contribuente, in modo da eliminare anche nei confronti degli imprenditori la sanzione impropria, costituita dal considerare ricavi occulti le somme prelevate che non trovano giustificazione in contabilità.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

EDILIZIA

Non esiste un permesso "tacito"

Ma è vero che il "permesso tacito" a costruire su cui tanti contavano è stato smentito dalla giurisprudenza?

Quella del silenzio assenso è una normativa tipicamente italiana, molto discutibile sul piano giuridico, con cui il legislatore ha inteso rimediare, con un espediente, al malcostume tutto italiano della interminabile lungaggine burocratica nello smaltimento delle pratiche per licenze edilizie.

E' vero però che una sentenza amministrativa del 9 luglio scorso, la numero 3650, pronunciata dal Tar della Campania stabilisce che l'ordine di demolizione emesso da un Comune a carico di un manufatto abusivo va eseguito sempre e comunque, senza che si possa formare in nessun caso un "tacito permesso" a costruire, se nell'istanza manca l'ok di un architetto o geometra autorizzato che si faccia carico di dichiarare che l'opera è conforme ai piani edilizi e alle relative norme. Nel caso impugnato, il costruttore aveva presentato appunto la richiesta di permesso edilizio ma senza istruirla in modo corretto e il Comune si era limitato a non rispondere, senza rigettare.

di Professionisti.it
redazione